Verbale di verifica per la quantificazione del Valore di Produttività Aziendale per l'anno 2024 e relativo all'esercizio 2023

(ai sensi dell'art. 13 accordo del 1° giugno 2023)

Il giorno 20.06.2024 in presenza e attraverso collegamento telematico si sono incontrate le parti firmatarie dell'accordo del 1° giugno 2023,

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche **"Cassa Centrale"**), nella qualità di **CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**;

E

La **DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**, costituita a norma dell'art. 11 bis del CCNL, così composta per le seguenti OO.SS:

FABI

FIRST – CISL

FISAC – CGIL

UGL Credito

UILCA

(congiuntamente anche le **"Parti"**)

**** *** *** ****

PREMESSO CHE:

- La materia del Valore di Produttività Aziendale è regolata dagli artt. 29 e 48 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane del 11.06.2022, testo coordinato del 07 dicembre 2023, e dall'allegato F del citato CCNL (di seguito: "Allegato F").

- il 1° giugno 2023, le Parti hanno stipulato l'accordo per la definizione del Valore di Produttività Aziendale a valere per l'esercizio 2023 da erogare in settembre 2024.
- Con l'art. 13 dell'accordo del 1° giugno 2023, le parti si sono impegnate ad "incontrarsi entro il mese di giugno 2024 per verificare i dati di bilancio, nonché il raggiungimento degli obiettivi di incremento degli indicatori come previsto dalla normativa vigente e conseguentemente per determinare l'importo del Valore di Produttività Aziendale da erogare alle singole BCC/CRA/RAIKA e alle Aziende del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca."

VISTI

- L'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 nonché la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E/2020.

CONSIDERATO CHE

La normativa fiscale e le disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate consentono l'applicazione del regime agevolato ai soli premi di risultato che abbiamo le seguenti caratteristiche:

A) l'erogazione del premio sia incerta, in quanto condizionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto aziendale o territoriale;

B) i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

1. Le parti, dopo aver analizzato i risultati di bilancio dell'esercizio 2023 e applicato i meccanismi di calcolo definiti dagli accordi collettivi indicati in premessa, condividono le Tabelle di calcolo del VPA allegate al presente verbale.
2. Il Valore di Produttività Aziendale sarà erogato unitamente alle competenze relative al mese di settembre 2024 secondo le regole definite dal CCNL e dall'accordo del 1° giugno 2023.
3. Preso atto della normativa in tema di detassazione dei premi di risultato richiamata nelle premesse, le parti avevano individuato gli indicatori di cui all'art. 5 dell'accordo del 1°

giugno 2023 e gli indici individuati dall'art. 1 allegato F CCNL, come autonomi e alternativi tra loro, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di incremento previsti dalla citata normativa. In particolare, il risultato incrementale si raggiunge attraverso il miglioramento di almeno uno degli indicatori sopra citati rispetto al biennio precedente. La verifica dei dati di cui al punto 1 ha certificato che tutte le Aziende / BCC/ CRA /RAIKA hanno raggiunto il risultato incrementale di almeno uno degli indicatori previsti.

4. Al fine di rendere operativa la facoltà in capo ai lavoratori di destinare tutto o parte del VPA al Fondo pensione di categoria o in Welfare, definita dall'articolo 12 dell'accordo del 1° giugno 2023, le parti concordano il seguente iter:
    a. Entro il 31 luglio 2024, le aziende comunicheranno a ciascun lavoratore l'ammontare medio del VPA;
    b. L'opzione per la conversione del VPA in beni e servizi di welfare (nel limite di 3.000€ e con la maggiorazione del 15%) avviene nelle 3 tipologie: rimborso di spese sostenute dal 01/01/2023 al 30/11/2024 (non utilizzate per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi); acquisto di voucher per servizi; acquisto beni in quota fringe benefit ex art. 51 c. 3 TUIR);
    c. L'accesso alla piattaforma di welfare è operativo e permette al lavoratore la conoscenza dei servizi acquistabili e dei partner presenti sulla piattaforma;
    d. L'opzione di conversione del VPA dovrà essere esercitata dal dipendente nella finestra temporale tra il 11.09.2024 ed il 22.09.2024. Le quote monetarie non convertite - e quindi destinate a pagamento a titolo di VPA - o comunque quelle eventualmente eccedenti i 3.000€ - verranno erogate con il cedolino paga di settembre 2024.
    e. L'utilizzo in piattaforma della somma del VPA convertita in welfare potrà avvenire sino al termine del piano, fissato per il 30/11/2024. I rimborsi richiesti ed approvati in piattaforma saranno erogati entro dicembre 2024.
    f. Sarà anche possibile il versamento di tutto l'importo del VPA sulla posizione previdenziale individuale presso la propria posizione aperta al Fondo Pensione, con beneficio di una maggiorazione del 15% rispetto al valore lordo del VPA convertito in previdenza complementare sull'importo massimo di 3000 € lordi. Nel caso in cui l'importo lordo del VPA superi i 3.000 euro, la parte eventualmente eccedente i 3000 versata al Fondo Pensione potrà essere tassata

separatamente, secondo le previsioni normative in materia di versamenti ordinari alla previdenza complementare.

g. Inoltre, in caso di mancata fruizione del welfare contrattuale per l'intero importo optato dal lavoratore, così come in caso di mancata definizione/giustificazione da parte del singolo dipendente delle misure di welfare entro la data utile per la chiusura contabile della posizione in piattaforma, le somme optate e parzialmente non fruite o non correttamente giustificate saranno devolute alla posizione del lavoratore presso il Fondo Pensione, con applicazione della relativa disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Dichiarazione di conformità

Al fine di quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 25/03/2016, nonché dall'art. 1, commi 182 – 189, della legge 28/12/2015 n. 208 e del D.M. 25/03/2016 e dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/2016, le parti si danno reciprocamente atto del raggiungimento degli obiettivi di incremento degli indicatori individuati all'art. 5 dell'accordo del 1° giugno 2023 e degli indici individuati dall'art. 1 allegato F CCNL, come autonomi e alternativi tra loro.

1) Si allega tabella riportante il valore del VPA 2024 relativo al bilancio 2023

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 20.06.2024

Per Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA

Per la Delegazione Sindacale di Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

FABI

FIRST - CISL

FISAC – CGIL

UGL CREDITO

UILCA

VPA ANNO 2023 EROGAZIONE 2024 rev. 10.06.24

Anno	Versione	Aggregante Azienda	ZONA			TOT VPA DA EROGARE	VPA MEDIO DIPENDENTE*
2023	REV3 10.06.24	Banche del Gruppo	TRENTINO ALTO ADIGE	**Total**	**TRENTINO ALTO ADIGE**	10.645.172,77	**5.395,42**
			NORD OVEST	**Total**	**NORD OVEST**	11.088.840,17	**4.574,60**
			NORD EST	**Total**	**NORD EST**	9.601.106,89	**4.328,72**
			SUD E ISOLE	**Total**	**SUD E ISOLE**	4.797.129,05	**4.065,36**
			CENTRO	**Total**	**CENTRO**	9.942.040,30	**4.279,83**
			TOTALE BCC			46.074.289,18	**4.553,70**
		Aziende del Gruppo	**TOTALE AZIENDE DEL GRUPPO**			6.966.314,52	**4.511,86**
TOTALE COMPLESSIVO						53.040.603,71	**4.548,16**

* NB TRATTASI DI IMPORTO NON DEFINITIVO